

COMITATO DEL SETTORE CONSUMO

REGOLAMENTO

Art. 1 - Costituzione.

- 1. Il Comitato del Settore Consumo è istituito dal Consiglio di amministrazione in attuazione dell'art. 37 dello Statuto sociale della Federazione Trentina della Cooperazione.
- 2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, disciplina la composizione, le modalità di nomina, le specifiche competenze e il funzionamento del Comitato.

Art. 2 - Composizione del Comitato.

- 1. Il Consiglio di amministrazione nomina i componenti del Comitato su proposta del Convegno di Settore.
- Nella composizione del Comitato si dovrà garantire che le cooperative e società/enti appartenenti al Settore trovino, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza territoriale e dimensionale; attenzione dovrà inoltre esser posta ad un'adeguata rappresentanza di genere e giovanile.
- 3. Dal Convegno di Settore possono essere indicati 6 componenti scelti tra:
 - ➤ i Presidenti e gli Amministratori delle Cooperative e delle altre società/enti appartenenti al Settore;
 - > altri esponenti che ricoprano ruoli di rilievo nelle aree in cui opera il Comitato.
- 4. Oltre ai componenti nominati dal Consiglio di amministrazione, fanno parte di diritto del Comitato:
 - > il Presidente della Federazione;
 - > i Consiglieri di amministrazione della Federazione eletti in rappresentanza del Settore;
 - > i rappresentanti della Cooperazione di consumo trentina eletti in organismi nazionali di rappresentanza del Movimento cooperativo.
 - il Presidente e il Direttore del Sait;
 - > 3 direttori designati dalla Conferenza dei direttori;
 - ➢ il Presidente dell'ASDIFACO Associazione dei Direttori delle Famiglie Cooperative;
 - > due rappresentanti dell'Associazione Donne in Cooperazione e due rappresentanti dell'Associazione Giovani Cooperatori Trentini designati dalle rispettive Associazioni.
- 5. Assistono ai lavori del Comitato il Direttore generale della Federazione e il Responsabile del Settore.

Art. 3 – Modalità di designazione dei componenti del Comitato da parte del Convegno di Settore.

1. Le disponibilità alla candidatura devono essere comunicate in forma scritta alla Segreteria di Presidenza e Direzione della Federazione trentina della Cooperazione utilizzando il modulo allegato all'avviso di convocazione del Convegno di Settore.



- 2. I moduli dovranno pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per il Convegno di Settore.
- 3. I nominativi comunicati compariranno già stampati sulle schede elettorali.
- 4. Chi non dovesse comunicare la disponibilità entro la data prevista potrà segnalare la propria candidatura/proporre altre candidature il giorno del Convegno, purché le persone indicate/proposte siano presenti al Convegno stesso.
- 5. I nominativi indicati in sede di Convegno dovranno essere scritti a mano e in forma completa (COGNOME NOME) da ciascun votante sulla scheda elettorale utilizzando le righe vuote appositamente predisposte.
- 6. Ciascuna persona può esprimere fino a 6 preferenze.
- 7. I 6 componenti del Comitato da proporre al Consiglio di amministrazione per la nomina saranno individuati sulla base del numero di preferenze ricevute.
- 8. Le indicazioni sulle schede elettorali di nominativi diversi da quelli dei candidati non verranno prese in considerazione.

Art. 4 - Competenze del Comitato.

- 1. Il Comitato ha funzioni propositive e consultive sia per lo studio di tematiche che per la definizione delle linee di indirizzo strategico che interessano il Settore.
- 2. Nell'ambito di tali funzioni spettano, in particolare, i sequenti compiti:
 - > esprimere orientamenti generali che interessano il Settore in tutte le sue articolazioni;
 - > presentare al Consiglio di amministrazione della Federazione proposte di delibere o di documenti politico - programmatici per la conseguente, eventuale, deliberazione;
 - > proporre al Consiglio di amministrazione della Federazione indirizzi finalizzati a rafforzare la stabilità e a sostenere la crescita del movimento cooperativo, nonchè l'intercooperazione tra i Settori.

Le valutazioni e le proposte espresse dal Comitato dovranno attenersi ai principi dello Statuto e alla Carta dei Valori della Cooperazione Trentina.

Art. 5 - Funzionamento del Comitato.

- 1. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Federazione o dal Vicepresidente di Settore ovvero da altro amministratore designato.
- 2. Il Presidente provvede alla convocazione delle riunioni mediante avviso scritto trasmesso in modo elettronico, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
- 3. Il Comitato si riunisce di norma con cadenza trimestrale, ovvero ogniqualvolta sia convocato dal Presidente o richiesto da almeno 5 componenti del Comitato.
- 4. È data facoltà al Comitato di prevedere l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche tematiche.
- 5. La sede delle riunioni del Comitato potrà essere individuata anche presso le cooperative e le altre società/enti associate.



Art. 6 – Raccordo con il Consiglio di Amministrazione della Federazione. Verbale di riunione.

- 1. Delle riunioni del Comitato verrà redatto verbale.
- 2. Al Consiglio di amministrazione della Federazione potrà essere distribuito il verbale delle riunioni del Comitato, o suoi estratti, ovvero la proposta di documenti di carattere operativo o deliberazioni elaborate dal Comitato stesso.
- 3. Al Vicepresidente del Settore, se nominato, ovvero ai singoli consiglieri di amministrazione della Federazione presenti nel Comitato, spetta il compito di rappresentare l'orientamento espresso dal Comitato sulle singole tematiche esaminate o sui documenti di indirizzo elaborati dal medesimo.
- 4. Estratti del verbale o documenti di indirizzo possono, a discrezione del Comitato, costituire oggetto di divulgazione.

Art. 7 - Rapporto con il Comitato Tecnico Intercooperativo.

1. Qualora le tematiche oggetto di esame da parte del Comitato di Settore abbiano valenza intersettoriale, sarà cura del Presidente o del Direttore generale coinvolgere nelle forme dovute il Comitato Tecnico Intercooperativo, se istituito.

Art. 8 - Nomina e durata del Comitato.

- 1. La nomina dei componenti del Comitato avviene in occasione delle prime riunioni successive al rinnovo del Consiglio di amministrazione della Federazione.
- 2. Il mandato dei componenti del Comitato scade in concomitanza a quello dei componenti del Consiglio di amministrazione della Federazione.
- 3. I componenti del Comitato, dopo la scadenza del mandato, possono essere riproposti.
- 4. Gli stessi decadono dal loro incarico quando perdono i requisiti per i quali sono stati nominati. Il Consiglio di amministrazione della Federazione provvede alla surroga dei componenti decaduti nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 9 - Compensi e rimborsi.*

Ai componenti del Comitato verrà riconosciuto un gettone di presenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione della Federazione.

Approvato dal Consiglio di amministrazione dd. 14 maggio 2018

* * *

* Il Consiglio di amministrazione dd. 19/06/2006 ha deliberato quanto seque:

Ai componenti del Comitato, rappresentanti le cooperative, gli organismi di secondo grado e le società collegate e partecipate verrà riconosciuto per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza di €uro 100,00 e il rimborso delle spese chilometriche nella misura prevista dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Federazione. Ai componenti che sono dipendenti di cooperative, consorzi o società, verrà invece riconosciuto il solo rimborso delle spese chilometriche attraverso la società di appartenenza.